RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN NUOVO CAROVIVERI AI PENSIONATI CIVILI E MILITARI

Art. 5

L'assegno di cui alla presente legge avra' vigore dal principio dell'esercizio finanziario 1920-921 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-923. (1)

Fino a quest'ultimo termine e' pure prorogato l'assegno mensile stabilito dal RR. decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre stesso anno, n. 1730.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Meda.

Visto, Il guardasigilli: Fera.

Versione in vigore dal 16 maggio 1925, non più in vigore dal 8 luglio 1925 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla concessione di un nuovo caroviveri ai pensionati civili e militari
Estremi	Legge 26 dicembre 1920, n. 1827
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1920

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 2 aprile 1925, n. 369 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 la efficacia delle disposizioni [...] della legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-concessione-di-un-nuovo-caroviveri-ai-pensionati-civili/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it